



ORCHID  PROJECT



LA LEGGE E L'E/MGF

SVIZZERA

DICEMBRE 2021

Quadro giuridico nazionale

Panoramica del quadro giuridico nazionale in Svizzera

Legislazione nazionale:

- ✓ Legge/disposizione specifica che criminalizza l'E/MGF
- ✓ Offre una definizione di E/MGF
- ✓ Criminalizza l'esecuzione di E/MGF
- ✓ Criminalizza il procacciamento, l'organizzazione e/o l'assistenza ad atti di E/MGF
- X* Obbligo di denunciare episodi di E/MGF alle autorità
- ✓ Criminalizza la partecipazione di personale medico/sanitario ad atti di E/MGF
- ✓ Applicazione extraterritoriale indipendentemente dalla doppia punibilità

* Può variare a seconda del cantone

Introduzione

La Svizzera è un Paese dell'Europa occidentale con una popolazione stimata di 8,7 milioni.¹ La Svizzera è una repubblica federale con una democrazia semi-diretta e un ordinamento giuridico di civil law.

Prevalenza di E/MGF

Uno studio del 2021 pubblicato su *BMC Public Health* stima che, nel 2018, 21,706 donne e ragazze residenti in Svizzera provenivano da Paesi in cui l'escissione/mutilazione genitale femminile (E/MGF) era frequentemente praticata e che l'avevano a loro volta subita. La maggior parte di queste donne e ragazze era originaria dell'Eritrea e della Somalia. Inoltre, lo studio stima che 3,512 ragazze fino a 14 anni di età provenivano da Paesi ad alta prevalenza di E/MGF, erano a rischio o l'avevano già subita. Anche la maggior parte di queste ragazze veniva dall'Eritrea e dalla Somalia.²

Quadro giuridico nazionale

Disposizione specifica nella legge

L'E/MGF è criminalizzata in Svizzera da una specifica disposizione di diritto penale, **l'articolo 124 del Codice Penale della Confederazione Svizzera (1937, modificato nel 2020)** (*Codice Penale*). L'articolo è stato scritto a seguito di un'iniziativa parlamentare.

L'articolo 124 non menziona il ruolo del consenso della vittima, né il Codice Penale contiene una disposizione di tipo generale sul ruolo del consenso della vittima. Ciò è stato specificamente voluto dal Parlamento sia perché altre disposizioni in materia di violenza fisica non regolamentano il consenso, sia perché il Parlamento ha ritenuto che gli interventi chirurgici estetici o medici e la realizzazione di piercing e tatuaggi, i quali potrebbero rientrare nella definizione dell'**articolo 124**, dovrebbero essere consentiti se

la donna esprime un consenso legalmente valido.

Il Parlamento ha concluso di lasciare la questione del consenso all'E/MGF alla giurisprudenza.³ Presumibilmente, una minorenni non sarebbe in ogni caso in grado di dare un consenso legalmente valido all'E/MGF.

Definizione di E/MGF

L'articolo 124(1) del Codice penale definisce l'E/MGF come la mutilazione degli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudicandone considerevolmente e in modo permanente la funzione naturale o danneggiandoli in altro modo. Questa definizione comprende tutti i tipi di E/MGF ed è in linea con la definizione di E/MGF data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.⁴ Tuttavia, omette il qualificativo 'per motivi che non siano medici'.

Donne e ragazze di tutte le età

L'esecuzione di E/MGF su donne e le ragazze di tutte le età è stata criminalizzata in Svizzera. **L'articolo 124** non contiene alcuna restrizione di età.

Istigazione, assistenza e incitamento

L'istigazione, l'assistenza e l'incitamento di E/MGF sono criminalizzati in Svizzera dal diritto penale.

L'istigazione di E/MGF - quando qualcuno fa eseguire da un "cutter," ossia una persona che tradizionalmente pratica una escissione, (o da qualsiasi altra persona) l'E/MGF su una vittima - si qualifica verosimilmente come colui che "determina altri a commettere un reato" ai sensi dell'**articolo 24(1) del Codice penale**, che classifica il soggetto come "partecipante".

Non è del tutto chiaro se l'incitamento all'E/MGF si qualifichi verosimilmente come un atto che "determina altri a commettere un reato" ai sensi dell'**articolo 24(1)** o come un atto che "aiuta intenzionalmente terzi a commettere un reato" ai sensi dell'**articolo 25** - In quest'ultimo caso, l'incitatore sarebbe considerato un "complice". La decisione dipende probabilmente dall'intensità del coinvolgimento della persona e dalle specificità del caso.

Assistere all'E/MGF si qualificerebbe come aiuto intenzionale a commettere un reato ai sensi dell'**articolo 25** e classificherebbe il soggetto come "complice".

L'articolo 24(1) sancisce che i partecipanti (istigatori) siano soggetti alla stessa pena prevista per l'autore materiale del reato e **l'articolo 25** stabilisce che i complici siano soggetti ad una pena ridotta.

La misura in cui la pena è attenuata è a discrezione del giudice, secondo **l'articolo 48a**.

Consentire l'utilizzo di locali

Consentire l'utilizzo di locali ai fini di E/MGF è (con ogni probabilità) punito in Svizzera dal diritto penale. È molto plausibile che consentire l'uso di locali si qualifichi come aiuto intenzionale a commettere un reato, classificando così chi consente tale uso come "complice" ai sensi dell'**articolo 25 del Codice Penale**.

Fornire o possedere strumenti

Fornire strumenti (specifici) ai fini di E/MGF è (verosimilmente) criminalizzato in Svizzera dal codice penale. È molto probabile che la fornitura di strumenti (specifici) si qualifichi come aiuto intenzionale a commettere un reato, classificando così colui che ha fornito strumenti (specifici) come "complice" ai sensi dell'**articolo 25 del Codice penale**.

Il possesso di strumenti (specifici) ai fini di E/MGF può essere punito in Svizzera ai sensi dell'**articolo 260bis(1)(cbis) del Codice Penale**. **L'articolo 260bis(1)** criminalizza la predisposizione di concrete disposizioni tecniche o organizzative conformemente ad un piano, la cui natura ed estensione mostrano che l'autore si accinge a commettere determinati reati, tra cui (cbis) l'E/MGF come definita dall'**articolo 124**.

Il possesso di strumenti (specifici) potrebbe facilmente qualificarsi come una misura organizzativa che indica l'intenzione di un individuo a commettere o far commettere l'E/MGF.

Obbligo di denunciare l'E/MGF

In Svizzera non esiste l'obbligo di denunciare l'E/MGF alle autorità, ma esiste un obbligo previsto dal civil law in capo ad alcuni professionisti di segnalare l'E/MGF ai propri dirigenti.

L'**articolo 314d (1) del Codice Civile Svizzero** stabilisce che certi professionisti sono tenuti ad avvisare un superiore se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne sia minacciata ed essi non possano rimediare nell'ambito delle loro attività professionali. L'**articolo 314d(1)(1)** precisa che queste figure dovrebbero essere i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che abbiano contatti regolari con i bambini. L'**articolo 314d(1)** specifica che sono esclusi dall'obbligo coloro che sono vincolati dal segreto professionale.

Secondo l'**articolo 321(1) del Codice Penale**, i professionisti medici e psicologi sono punibili se violano il proprio segreto professionale; tuttavia, il **321(2)** stabilisce che non si incorre in alcuna punizione se i professionisti hanno divulgato informazioni sulla base di un'autorizzazione scritta di un'autorità superiore o di un'autorità di vigilanza.

Inoltre, l'**articolo 314c (2) del Codice Civile** prevede che se una segnalazione è effettuata nell'interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale svizzero possono avvisare l'autorità di protezione dei minori.

Sia l'**articolo 314d(3) del Codice Civile** che l'**articolo 321(3) del Codice Penale** specificano che i cantoni possono stabilire ulteriori obblighi di denuncia e di testimonianza in giudizio.

E/MGF medicalizzata

L'E/MGF medicalizzata è criminalizzata in Svizzera ai sensi dell'**articolo 124 del Codice penale**.

Il Codice penale non contiene una disposizione specifica sull'E/MGF medicalizzata, né sulla negligenza o sull'esercizio abusivo della professione. L'**articolo 67(1) del Codice penale** stabilisce che, quando i professionisti commettono reati nel corso del loro lavoro, essi possano essere interdetti dall'esercizio della professione.

Extraterritorialità

Il **Codice penale** estende l'applicazione extraterritoriale del diritto penale svizzero alle pratiche di E/MGF commesse all'estero, indipendentemente dalla doppia incriminazione. L'**articolo 124(2)** sancisce che chiunque abbia perpetrato l'E/MGF all'estero, ma che ora si trovi in Svizzera e non sia stato estradato, sia passibile delle pene previste dall'**articolo 124(1)**.

L'**articolo 124(2)** precisa esplicitamente che si possono applicare solo il quarto e il quinto capoverso della disposizione generale sull'extraterritorialità (**articolo 7**).

I **capoversi 4 e 5 dell'articolo 7** riguardano il principio del *ne bis in idem*: una persona non può essere nuovamente sottoposta a processo in Svizzera se è già stata processata per lo stesso reato all'estero o se la sanzione a cui è stata condannata all'estero è stata eseguita, rimessa o prescritta.

Pertanto, l'**articolo 7(1)**, che prevede la doppia incriminazione, non si applica all'E/MGF commesse all'estero.

Sanzioni

L'**articolo 124(1) del Codice Penale** stabilisce una condanna *a fino a dieci anni di pena detentiva* per l'esecuzione dell'E/MGF.

Coloro che istigano l'E/MGF sono passibili della stessa pena ai sensi dell'**articolo 24(1)**.

Coloro che incitano l'E/MGF possono essere soggetti alla stessa pena o ad una pena ridotta a discrezione del tribunale, a seconda che si qualificano come "istigatore" o "complice" ai sensi, rispettivamente, dell'**articolo 24(1)** o dell'**articolo 25 in combinato disposto con l'articolo 48a**.

Coloro che forniscono assistenza all'E/MGF sono passibili di una riduzione della pena a discrezione del giudice, ai sensi **dell'articolo 25 in combinato disposto con l'articolo 48a**.

I professionisti del settore medico che praticano l'E/MGF sono passibili della *pena prevista dall'**articolo 124(1)** e dell'interdizione dall'esercizio della professione da sei mesi a cinque anni* se ricevono una condanna superiore a sei mesi di pena detentiva e se sussiste il rischio che abusino della loro attività per commettere un ulteriore reato come previsto dall'**articolo 67(1)**.

Se la vittima è una minore e sussiste il rischio che il professionista commetta altri reati contro minori, il giudice può ordinare *l'interdizione dall'esercizio della professione da uno a dieci anni*, come previsto dall'**articolo 67(2)**, o, se si prevede che l'autore del reato rappresenterà ancora un pericolo dopo dieci anni, *a vita*, come previsto dall'**articolo 67(2bis)**.

Protezione

Proteggere ragazze e donne che non hanno subito E/MGF

Le ragazze che non hanno subito E/MGF possono essere protette da disposizioni di protezione dell'infanzia presenti nella legislazione civile.

L'**articolo 307(1) del Codice Civile** prevede che, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'**articolo 307(3)** prevede che tali misure includono in particolare il rammentare ai genitori i propri doveri/ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

Secondo l'**articolo 308**, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore perché consigli ed aiuti i genitori, e gli conferisce speciali poteri volti, *inter alia*, alla salvaguardia dei diritti del figlio ed alla vigilanza delle relazioni personali.

L'**articolo 310(1)** prevede che, quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

L'**articolo 313(1)** stabilisce che, in caso di modifica delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

L'**articolo 314c(1)** sancisce che quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

L'**articolo 314e(1)** riporta che le persone e terze parti che partecipano al procedimento sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Impone all'autorità di protezione dei minori di prendere le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, può ordinare l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

Non ci sono leggi specifiche o generali per la protezione di donne che non hanno subito E/MGF a parte il diritto penale.

Obblighi del governo e comitato di coordinamento nazionale

Nonostante non ci siano obblighi specifici stabiliti dalla legge per il Governo, ci sono stati due ampi **piani di azione nazionali** (documenti strategici a livello nazionale che definiscono l'approccio e la linea d'azione di un Paese, ovvero il Rapporto in adempimento della mozione Bernasconi 2015 e il Rapporto in adempimento del postulato Rickli 2020) contenenti varie misure educative, di sensibilizzazione, di prevenzione e di cooperazione, seriamente rispettate dalle autorità federali.

Nonostante non ci sia un comitato di coordinamento nazionale, esiste la **Rete Svizzera contro le Mutilazioni Genitali Femminili (RSMGF)**, una collaborazione di numerose organizzazioni non governative svizzere sostenute, sia finanziariamente che moralmente, dal Governo Federale (in modo specifico, dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)).

Il secondo rapporto è stato adottato dal Consiglio Federale nel 2020. Tale piano valuta il primo piano d'azione del 2015 e fornisce raccomandazioni ai cantoni e misure da prendere da parte del Governo Federale.

Il primo rapporto ha portato alla creazione della RSMGF. La RSMGF ha stabilito un centro di consulenza nazionale (la creazione di centri di consulenza regionali è in corso); fornisce informazioni a ragazze colpite, donne e professionisti; fornisce formazione e istruzione ai professionisti; e conduce prevenzione dal basso attraverso mediatori nelle comunità di migranti.

In merito ai cantoni, il Governo Federale ha presentato diverse raccomandazioni nel secondo rapporto:

- Definire le responsabilità e fornire le risorse finanziarie per un impegno sostenibile a lungo termine e integrare l'E/MGF con strategie e misure onnicomprensive nell'ambito delle loro competenze.
- Le strutture di regolamentazione cantonali competenti, insieme alla RSMGF, devono promuovere ulteriormente il coordinamento, il networking e la cooperazione interdisciplinare nei settori della salute, dell'integrazione, del diritto di asilo, della parità di genere, della previdenza sociale, della protezione dell'infanzia e della polizia/giustizia. In particolare, l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti ed i corpi di polizia comunale e cantonale devono essere coinvolti nelle relative attività.
- Occorre intensificare le precedenti attività di sensibilizzazione ed educazione, in particolare per quanto riguarda l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).
- Lavorare con le comunità di migranti deve essere sostenuto e rafforzato, se necessario in cooperazione con la RSMGF.

Il secondo rapporto inoltre contiene misure a livello federale:

- L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) continueranno a sostenere la RSMGF nei settori dell'informazione, della consulenza, della prevenzione e della cura nell'ambito delle proprie possibilità legali e finanziarie, con particolare attenzione all'ancoraggio della rete nelle strutture e servizi esistenti.
- L'Ufficio Federale di Polizia si adopera e continuerà a lavorare affinché la Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali e l'Istituto Svizzero di Polizia includano il tema dell'E/MGF nella formazione e ulteriore istruzione dei corpi di polizia cantionali e municipali.
- La Confederazione, sotto la guida dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, sta esaminando soluzioni per migliorare la raccolta di dati sull'E/MGF al fine di ottenere un quadro approfondito delle ragazze e delle donne a rischio o colpite dell'E/MGF in tutta la Svizzera e di valutare l'efficacia delle misure adottate.

Lo scambio e la cooperazione interdisciplinare di tutte le agenzie interessate all'argomento a livello federale e cantonale devono essere continui e ampliati e deve essere sviluppata una struttura di progetto.⁵

Attuazione della legge

Casi giudiziari

In Svizzera, finora c'è stata **una sola sentenza ai sensi dell'articolo 124**. Prima dell'introduzione dell'articolo 124, c'erano stati due processi relativi alle MGF/C.

Nel 2018, una donna somala, che viveva a Neuchatel, è stata condannata da un tribunale regionale di Neuchatel per aver sottoposto le sue due figlie alla pratica di E/MGF in Somalia ed Etiopia tra il 2013 e il 2015. Le ragazze all'epoca avevano sei e sette anni.

La donna non ha contestato di aver sottoposto le sue figlie a E/MGF. Tuttavia, la difesa ha contestato l'applicazione della legge svizzera al suo caso perché la donna all'epoca non era una residente svizzera. Ha affermato che l'applicazione extraterritoriale di cui all'articolo 124(2) aveva lo scopo di criminalizzare il "turismo per l'E/MGF" e impedire ai residenti svizzeri di mandare le loro figlie all'estero a sottoporsi a E/MGF, ma l'imputata era venuta in Svizzera dopo che le sue figlie erano state sottoposte a E/MGF. Tale interpretazione è stata respinta dal giudice presidente.

La donna è stata condannata con una sentenza relativamente lieve di otto mesi, soggetta a periodo di prova in considerazione di fattori attenuanti: la donna, infatti, era analfabeta e succube di una forte pressione sociale a sottoporre le figlie alla E/MGF, ed inoltre non era in una posizione socioeconomica tale da resistere a tale pressione.⁶

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

L'E/MGF è criminalizzata in Svizzera secondo specifiche disposizioni presenti nel diritto penale, l'**articolo 124 del Codice penale**.

La definizione di "E/MGF" contenuta nel diritto copre tutti i **tipi di E/MGF** ed è in linea con la definizione dell'OMS; tuttavia, omette il riferimento alle E/MGF eseguite per motivi non medici. **Le procedure di E/MGF medicalizzate** non sono trattate in modo specifico, ma è probabile che rientrino nell'ambito della generale punibilità dell'E/MGF.

Il legislatore svizzero ha deciso di lasciare la questione del consenso alla giurisprudenza, poiché è del parere che le donne debbano poter acconsentire ad altri interventi che potrebbero rientrare nella descrizione della MGF nella legge, come la labioplastica e piercing.

L'istigazione, l'assistenza e l'incitamento di E/MGF in Svizzera sono perseguibili penalmente in base al diritto penale generale. **Non vi è alcun obbligo di denunciare** l'E/MGF alle autorità svizzere, ma esiste un obbligo di diritto civile a capo di alcuni professionisti di denunciare le E/MGF ai propri superiori.

Il Codice penale estende **l'applicazione extraterritoriale** del diritto penale svizzero all'esecuzione dell'E/MGF all'estero, indipendentemente dalla doppia incriminazione e indipendentemente dalla nazionalità o dallo stato di residenza dell'autore o della vittima.

Raccomandazioni

Consigliamo che la Svizzera preveda l'obbligo per (almeno) i professionisti e le istituzioni interessati di segnalare casi di E/MGF e casi in cui vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'E/MGF possa essere commessa in modo imminente.

Raccomandiamo inoltre che la Svizzera istituisca un sistema simile ai British Female Genital Mutilation Protection Orders [Ordini Britannici per la Protezione dalle Mutilazioni Genitali Femminili] per garantire una protezione efficace delle ragazze e delle donne a rischio di E/MGF e altre pratiche tradizionali dannose.

Appendice I: Trattati internazionali e regionali

SVIZZERA	Firmato	Ratificato/ Aderito	Riserve ?
Internazionali			
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) (ICCPR)⁷	X	✓ 1992	No
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) (ICESCR)⁸	X	✓ 1992	No
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979) (CEDAW)⁹	✓ 1987	✓ 1997	No
Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989) (CRC)¹⁰	✓ 1991	✓ 1997	No
Regionali			
Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)¹¹	✓ 2013	✓ 2017	Si*
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (ECHR) ¹²	✓ 1972	✓ 1974	No

* Conformemente all'articolo 78, capoverso 2, della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto . . . di non applicare l'articolo 44, capoverso 1.e. . .

'Firmato': un trattato è firmato dai Paesi a seguito di negoziazione e accordo sui suoi contenuti.

'Ratificato': una volta firmati, la maggior parte dei trattati e delle convenzioni deve essere ratificata (cioè approvata attraverso la procedura legislativa nazionale standard) per essere giuridicamente efficaci in quel Paese.

'Aderito': quando un Paese ratifica un trattato che è già stato negoziato da altri stati.

Appendice II: leggi nazionali

Codice penale

Art. 7

- (1) Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
- l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
 - l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e
 - secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.
- [. . .]
- (4) Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
 - la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione
- (5) Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 24

- (1) Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
- (2) Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 48a

- (1) Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
- (2) Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 67

- (1) Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
- (2) Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenni o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

2bis) Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.

Art. 124

- (1) Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
- (2) È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 260bis

- (1) È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

[. . .]

(cbis) Mutilazione di organi genitali femminili (art.124);

[. . .]

- (2) Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
- (3) È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

Art. 321

- (1) Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni³⁷⁹, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

- (2) La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
- (3) Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare l'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

Codice civile

Art. 307

- (1) Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
- (2) L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.
- (3) L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

Art. 308

- (1) Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
- (2) L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.
- (3) L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

Art. 310

- (1) Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
- (2) L'autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
- (3) L'autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

Art. 313

- (1) In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
- (2) In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell'autorità parentale prima d'un anno dalla privazione.

Art. 314c

- (1) Quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.
- (2) Se l'avviso è nell'interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale³⁸² possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 314d

- (1) Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:
 - 1) i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
 - 2) le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.

- (2) Adempie l'obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
- (3) I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 314e

- (1) Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.
- (2) Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
- (3) Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
- (4) Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

1. Ufficio federale di statistica (2021) *Popolazione residente permanente per categoria di nazionalità, età e Cantone, 1° trimestre 2021*. Disponibile su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione.assetdetail.17404882.html> (consultato il 13 agosto 2021).
2. S. Cottler-Casanova and J. Abdulcadir (2021) 'Estimating the indirect prevalence of female genital mutilation/cutting in Switzerland', *BMC Public Health*, 21(1011). Disponibile su <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10875-w> (consultato il 13 agosto 2021).
3. Confederazione Svizzera (2010) *Foglio Federale 2010 5677, Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 2010. Parere del Consiglio federale*. Disponibile su <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2010/994/it> (consultato il 13 agosto 2021).
4. Organizzazione Mondiale della Sanità (2020) Factsheet: Female Genital Mutilation. Disponibile in inglese su [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation#:~:text=Female%20genital%20mutilation%20\(FGM\)%20involves,benefits%20for%20girls%20and%20women](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation#:~:text=Female%20genital%20mutilation%20(FGM)%20involves,benefits%20for%20girls%20and%20women) (consultato il 13 agosto 2021).
5. Confederazione Svizzera (2020) Misure contro le mutilazioni genitali femminili. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.3551 Rickli Natalie del 14 giugno 2018 Disponibile su <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitschancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstueummelung.html> (consultato il 13 agosto 2021).
6. - Schweizer Radio und Fernsehen (2018) Erstes Schweizer Urteil zu Genitalverstümmelungen, 13 July. Disponibile su <https://www.srf.ch/news/schweiz/bedingte-gefaengnisstrafe-erstes-schweizer-urteil-zu-genitalverstueummelungen> (consultato il 13 agosto 2021).
 - Humanrights.ch (2019) Erste Anwendung der Strafnorm gegen Genitalverstümmelung, 18 April. Disponibile su <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/folterverbot/genitalverstueummelung-uebersicht-vernehmlassung> (consultato il 13 agosto 2021).
7. *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en (consultato il 30 luglio 2021).

Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (1966), https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/20111027/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-750_750_750-20111027-it-pdf-a.pdf.
8. *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-3&chapter=4 (consultato il 30 luglio 2021).

Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966) https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/20150313/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-725_725_725-20150313-it-pdf-a.pdf.
9. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtmsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#9 (consultato il 30 luglio 2021).

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleeliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25.
10. *Convention on the Rights of the Child* (1989) United Nation Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile su https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en (consultato il 30 luglio 2021).

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989), <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>.

11. - Council of Europe (2021) *Chart of signatures and ratifications of Treaty 210, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*. Disponibile su <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210> (consultato il 30 luglio 2021).
 - Consiglio d'Europa (2021) *Riserve e dichiarazioni per il Trattato 210, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. Disponibile su <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210>.
12. - Council of Europe (2021) *Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 005, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Disponibile su <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005> (consultato il 30 luglio 2021).
 - Consiglio d'Europa (2021) *Riserve e Dichiarazioni per il Trattato 005, Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali*. Disponibile su <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=005>.

Immagine di copertina: *Immagine della Svizzera dall'archivio Canva.*

Dean Drobot (non datato) *Happy African businesswoman standing with arms folded over gray background. Looking at camera*. Shutterstock ID 283141892.

Si prega di notare che l'uso di una fotografia di una ragazza o di una donna in questo rapporto non implica che la stessa abbia o non abbia subito E/MGF.

*28 Too Many è ora parte del Orchid Project (Aprile 2022). Un ringraziamento va alle nostre UN Volunteers (Volontarie delle Nazioni Unite, <https://app.un.vorg>) **Chiara Perrone, Anna Mattedi e Kiran Chaudhuri** per la traduzione e la revisione di codesta pubblicazione.*

Questo rapporto analizza e tratta l'applicazione delle leggi (penali) nazionali rispetto alla commissione di MGF e ogni possibile reato correlato. Esplora anche inoltre fattori legali ritenuti rilevanti, come gli obblighi legali di denunciare la commissione o la probabile commissione imminente di E/MGF, le misure di protezione legale disponibili per le ragazze e le donne a rischio di E/MGF e qualsiasi obbligo dei governi nazionali in relazione alla E/MGF.

La ricerca iniziale condotta per questo rapporto consisteva in un questionario sviluppato da 28 Too Many (part of Orchid Project) e Ashurst LLP. Le informazioni contenute nelle risposte di tale questionario sono state poi riviste dalla Middelburg Human Rights Law Consultancy, aggiornate e utilizzate come base per ulteriori ricerche da fonti pertinenti. Questo rapporto si basa principalmente su fonti legislative primarie come la legislazione, la giurisprudenza e la letteratura autorevole, ma utilizza anche fonti secondarie come documenti governativi, articoli di periodici e quotidiani.

Questo rapporto è stato redatto esclusivamente come lavoro di ricerca legislativa e non rappresenta una consulenza legale in relazione a nessuna delle leggi della Svizzera. Non pretende di essere completo o di applicarsi a una particolare circostanza fattuale o giuridica. Non costituisce, e non deve essere invocato o agito come, consulenza legale o creare un rapporto avvocato-cliente con qualsiasi persona o entità. Né 28 Too Many, Orchid Project, Ashurst LLP e Middelburg Human Rights Law Consultancy né alcun altro collaboratore a questo rapporto si assume la responsabilità per le perdite che potrebbero derivare dall'affidamento posto nelle informazioni qui contenute, o per eventuali imprecisioni, comprese le modifiche alla legge intervenute da quando la presente ricerca è stata conclusa nell'agosto 2021. Nessun collaboratore di questo rapporto si ritiene qualificato o qualificata a fornire consulenza legale in relazione a qualsiasi giurisdizione a seguito della sua partecipazione o contributo a questo progetto. La consulenza legale dovrebbe essere ottenuta da un consulente legale qualificato nella giurisdizione o nelle giurisdizioni di riferimento quando si tratta di circostanze specifiche. Si segnala, inoltre, che in molti Paesi mancano precedenti legali per le sanzioni previste dalla legge, il che significa che, in pratica, possono essere applicate sanzioni minori.

Ringraziamenti:

Ashurst LLP

Middelburg Human Rights Law Consultancy

Version 1, November 2023

© Orchid Project & 28 Too Many 2021
research@orchidproject.org

